

# «Cresci Italia»: la liberalizzazione per i consulenti del lavoro

Massimo Braghin *Consulente del lavoro in Adria (Rovigo)*



Per la professione di Consulente del lavoro i punti fondamentali della manovra sono da individuare nell'abrogazione delle tariffe e nella riduzione del periodo di praticantato a 18 mesi con la possibilità di svolgere 6 mesi di tirocinio durante gli studi universitari. Inoltre, viene introdotto l'obbligo del professionista di formulare un preventivo scritto su richiesta del cliente, particolareggiato sia in termini descrittivi, sia in termini economici

## Decreto legge 24.1.2012, n. 1

(S.O. n. 18 alla G.U. 24.1.2012, n. 19)

Con il Dl n. 1/2012 sono stati introdotti alcuni provvedimenti che modificano l'attività dei liberi professionisti e, nello specifico, dei Consulenti del lavoro. Mettiamo a confronto sistema previgente e sistema introdotto con il decreto legge sulle liberalizzazioni, indicando le modifiche per punti principali.

### Tariffe professionali

Abrogazione delle tariffe professionali, sia minime che massime: il giudice, nel caso in cui il compenso non possa essere determinato secondo gli usi, decide secondo equità e non più previa acquisizione del parere dell'ordine professionale a cui appartiene il professionista. Farà inoltre riferimento a parametri stabiliti dal Ministero della giustizia. Regime *ante* Dl n. 1/2012: l'art. 2233 c.c. regolava la determinazione giudiziale del compenso per le attività svolte dal professionista. Il Dm n. 430/1992 conteneva le tariffe per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese spettanti ai Consulenti del lavoro.

### Preventivo

Preventivo scritto: i professionisti dovranno concordare per iscritto con il cliente e su richiesta di quest'ultimo, il preventivo per la prestazione richiesta. Dovranno, quindi, formulare una proposta con ampia descrizione dell'attività professionale offerta,

con caratteristiche dettagliate relativamente alla complessità di ogni singolo adempimento. La redazione del preventivo è un obbligo stabilito dal codice deontologico e l'inottemperanza costituisce illecito disciplinare. Nel preventivo, il professionista dovrà indicare al cliente l'esistenza di una copertura assicurativa, se stipulata, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, la sua durata e il suo massimale. Egli dovrà, inoltre, fornire tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. Il preventivo, in quanto «proposta» descrittiva dell'incarico poi accettata dal cliente, è vincolante per il professionista, che si impegna ad esigere il compenso determinato in un certo modo. La misura dello stesso non può «scadere» in prezari *forfait*, dovendo essere adeguata all'importanza dell'opera. Qualora dovessero emergere errori di calcolo od oneri sopravvenuti non previsti né prevedibili in fase iniziale, interverranno le norme di

diritto civile relative alla risoluzione per eccessiva onerosità (art. 1468 c.c.). Per quanto attiene alla struttura del preventivo stesso, sebbene debba essere omnicomprensivo, può comunque trovare collocazione una descrizione dettagliata ed analitica delle varie voci di costo, se le stesse sono suscettibili di subire variazioni tali da modificare in misura consistente il compenso finale.

Regime *ante* Dl n. 01/2012: il codice deontologico si limitava a indicare che fosse opportuno promuovere il conferimento dell'incarico per iscritto, onde precisare oggetto, natura, costi e compensi. Nella lettera di conferimento di incarico al professionista veniva descritta l'attività professionale prestata, senza indicazione degli oneri per ogni singolo adempimento; di contro, trovava collocazione nella stessa l'indicazione del compenso annuale o comunque periodico da corrispondere al professionista.

### Tirocinio

Tirocinio: l'accesso dei giovani all'esercizio della professione comincerà all'interno del percorso universitario di studi. Infatti, le Università potranno prevedere che il tirocinio o cd. praticantato,

Abrogazione  
delle tariffe  
professionali  
sia minime  
sia massime

finalizzato all'iscrizione negli albi professionali, sia svolto nell'ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea, per 6 mesi. A tal fine, deve essere stipulata una convenzione tra Ministero dell'istruzione e Consigli nazionali degli ordini. La durata del tirocinio presso il professionista non potrà eccedere i 18 mesi. Il decreto sopprime, inoltre, la previsione dell'equo compenso per il tirocinante, contenuta nella legge n. 148/2011. L'intento perseguito è rappresentato dalla possibilità di facilitare e, soprattutto, anticipare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Il tirocinio misto, prima all'università (che dovranno inserire nei propri Statuti questa possibilità) e poi negli Studi professionali

*Il professionista deve indicare nel preventivo l'esistenza di una copertura assicurativa*

può essere un'ottima soluzione, purché si realizzi un percorso che colleghi la scuola al tirocinio fino all'esame di Stato e che migliori la qualità dei neo professionisti senza ostacolarne l'accesso al mercato del lavoro. Al via il tirocinio misto: prima all'Università e poi negli studi professionali. Regime ante DI n. 1/2012: in virtù della legge n. 12/1979, il periodo di praticantato aveva durata stabilita in 24 mesi (da svolgere esclusivamente presso un professionista, e non nell'ambito del percorso universitario), con frequenza di almeno 20 ore settimanali; inoltre, era rimessa alla discrezionalità del professionista la scelta o meno circa la corresponsione di un compenso al praticante.

### Fac simile di richiesta del preventivo

Nome e cognome cliente  
Indirizzo

Egr.  
Nome e cognome Professionista  
Indirizzo

Luogo e data

**Oggetto:** Richiesta preventivo. Rif. DI n. 01/2012 (sulle liberalizzazioni).

Con la presente siamo a richiedere un preventivo scritto relativamente agli onorari da Lei richiesti in base agli adempimenti necessari per la *tenuta delle scritture contabili, la predisposizione e l'invio dei dichiarativi fiscali, l'elaborazione delle paghe e contributi, gli adempimenti relativi al rapporto lavoro e la Consulenza del lavoro*, per la ns. azienda esercente attività artigiana di Installazione impianti idraulici con volume d'affari annuo di euro ..... in contabilità semplificata e cinque dipendenti. Voglia inoltre cortesemente fornire il numero di polizza assicurativa per rischi professionali, il massimale, la durata e la compagnia di Assicurazione.

*Firma del cliente*

### Fac simile di preventivo

(Nome e cognome del professionista)  
Indirizzo  
C.F. e P. Iva  
N. iscrizione Ordine C.d.L.

**Oggetto preventivo:** Tenuta scritture contabili/Predisposizione e invio dichiarativi fiscali/Elaborazione paghe e contributi/Adempimenti rapporto lavoro/Consulenza del lavoro. DI n. 1 del 24.1.2012.

**Riferimento n. (numero progressivo)**

Luogo e Data

Gentile Sig. (nome e cognome cliente),  
come da Lei richiesto, Le comunico gratuitamente il preventivo per la consulenza del lavoro, Contabile e fiscale, nelle materie previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 12/1979.

Il cliente affida al Consulente l'incarico delle seguenti prestazioni professionali: *Tenuta scritture contabili/Predisposizione e invio dichiarativi fiscali/Elaborazione paghe e contributi/Adempimenti rapporto lavoro/Consulenza del lavoro* per una azienda esercente attività artigiana di Installazione Impianti idraulici con volume d'affari annuo di euro ... in contabilità semplificata e cinque dipendenti.

### Accettazione del preventivo

In caso di accettazione del preventivo, che deve avvenire entro 10 giorni dalla data dello stesso, La invito a sottoscrivere e a restituire al Consulente una delle due copie, trattenendo l'altra per Suo archivio. Il giorno successivo al ricevimento della copia firmata in originale, il Consulente inizierà a prestare la propria attività professionale.

### Durata e rinnovi

L'incarico professionale sarà conferito al Consulente mediante sottoscrizione del presente preventivo che, in tal modo, assumerà valore di accordo tra le parti. L'accordo avrà validità di (*periodo di tempo*). L'eventuale disdetta da una delle parti dovrà avvenire *XX mesi* prima della scadenza, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, ma la rescissione non libera il cliente dall'onorare i compensi maturati e non pagati per prestazioni già eseguite. Un eventuale rinnovo dell'incarico, al termine del periodo sopraindicato, sarà oggetto di uno specifico accordo scritto tra le parti.

### Compensi e pagamenti

Per l'espletamento dell'attività professionale, il Consulente illustra di seguito il compenso, rapportato alla prestazione richiesta, che dovrà essere riconosciuto, suddiviso per singolo adempimento:

- Tenuta scritture contabili: euro XXX + Iva
- Elaborazione modello Unico euro XXX + Iva
- Elaborazione Paghe e Contributi euro XXX + Iva (per singolo dipendente della Vs. Azienda)
- Predisposizione e invio mod. F24 euro XXX + Iva (per singolo modello)
- Pratiche rapporto di lavoro euro XXX + Iva
- Consulenza del Lavoro euro XXX + Iva (da valutare in relazione alle caratteristiche della consulenza richiesta).

Sulla quota imponibile di tutti i compensi sarà applicato il Contributo obbligatorio alla Cassa di previdenza, nella misura del X%, a norma della legge n. XX/XX.

Alla scadenza di ogni *mese/trimestre*, verrà emesso un preavviso di parcella per l'importo del compenso omnicomprendivo, pagabile entro *XX giorni* dalla data di emissione, a mezzo *bonifico bancario/ricevuta bancaria*.

Al ricevimento del compenso, verrà emessa fattura fiscale, a quietanza.

### Spese

Nel compenso sono **compresi** i costi di gestione dell'attività ordinaria, ossia le spese telefoniche, fax e internet, le spese di riproduzione e stampa dei documenti di Vs pertinenza, le spese di archiviazione su supporto magnetico della documentazione contabile.

Sono invece **escluse** le spese relative alla produzione di documenti diversi da quelli indicati (spese richieste per elaborazione di pratiche presso enti quali Inps, Inail, Camera di commercio, Agenzia delle Entrate). A tutela del cliente, le spese non comprese nel preventivo, necessarie al corretto svolgimento dell'attività, ed adeguate in relazione all'importanza dell'opera, saranno sottoposte ad approvazione ed eventualmente rimborsate a piè di lista.

### Polizza assicurativa

Per garantire la tutela del cliente, vengono indicati di seguito gli estremi della polizza R.C. Professionale, stipulata per eventuali danni/errori provocati nell'esercizio dell'attività professionale:

- Numero polizza:
- Compagnia Assicuratrice:
- Durata:
- Massimale.

### Diritti e obblighi delle parti

È dovere del cliente informare il Consulente di ogni variazione inerente all'incarico conferito mediante atti scritti.

È facoltà del Consulente avvalersi di uno o più collaboratori per l'esecuzione delle prestazioni.

Il Consulente ha facoltà di declinare l'incarico qualora le richieste del cliente non siano conformi ai principi etici e alle norme vigenti.

### Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi del Dlgs n. 196/2003, il Consulente si impegna a proteggere la riservatezza delle informazioni acquisite nel corso dell'attività e ad utilizzarle esclusivamente per le finalità concordate; a non rivelare o comunicare in alcun modo a terzi eventuali informazioni riservate, se non previa autorizzazione del cliente; ad adottare tutte le misure di sicurezza volte ad evitare o ridurre al minimo i rischi di accesso non autorizzato, uso non consentito o indebita appropriazione delle informazioni riservate. Il titolare del trattamento è il Sig. (nome e cognome).

### Approvazione e conferimento di incarico

Con la firma apposta di seguito, il Cliente dichiara di aver compreso ed approvato esplicitamente tutti i termini e le clausole inserite nel presente documento e conferisce al Sig. (nome e cognome del professionista) l'incarico di svolgere l'attività secondo le modalità indicate in questo documento. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si farà riferimento alla normativa civilistica e alla legge n. 12/1979.

Nome e Cognome/Ragione sociale del Cliente

Nome e Cognome del Professionista

## Il testo del decreto legge

DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1 (S.O. N. 18 ALLA G.U. 24 GENNAIO 2012, N. 19)

**Oggetto:** Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (Stralcio)

### CAPO III - SERVIZI PROFESSIONALI

#### Articolo 9

##### *Disposizioni sulle professioni regolamentate*

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.
6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi; b) la lettera d) è soppressa.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

# «Cresci Italia»: le novità per la professione di avvocato

Elio Cherubini Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

 Il 25 gennaio è entrato in vigore il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, il cd. decreto sulle liberalizzazioni, che contiene, rispettivamente all'articolo 9 (disposizioni sulle professioni regolamentate) e all'articolo 2 (tribunale delle imprese), novità importanti per gli avvocati

**Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1**  
(S.O. n. 18 alla G.U. 24.1.2012, n. 19)

Le disposizioni contenute nell'articolo 9 valgono per tutte le professioni regolamentate per legge, tra le quali ovviamente, la professione legale e riguardano tre aspetti importanti della professione e cioè l'aspetto delle tariffe e dei compensi, il rapporto tra professionista e cliente e il tirocinio che i giovani laureati debbono svolgere per accedere alla professione forense.

## Le tariffe professionali e il rapporto professionista-cliente

La nuova norma ha abolito del tutto le tariffe professionali, innovando completamente rispetto ai precedenti interventi legislativi che si erano limitati ad abrogarne i minimi. D'ora in avanti, quindi, le tariffe, sino ad oggi rese obbligatorie con decreto del Ministro della Giustizia pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* (le ultime risalgono all'aprile 2004) non esistono più, sicché alle stesse non potranno più riferirsi non solo gli avvocati e i clienti nei loro rapporti, ma neppure i giudici che le applicavano allorché, decidendo le controversie, ponevano le spese legali a carico della parte soccombente; ovvero le usavano, come base, per decidere il compenso spettante all'avvocato in caso di contestazione della parcella da parte del cliente. Per quanto riguarda le spese legali di causa, le nuove disposizioni prevedono che «in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante» e cioè del Ministro della giustizia (cui è

*Le tariffe non potranno più essere utilizzate neppure dai giudici*

demandato anche il compito di intervenire, insieme al Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire i parametri riguardanti i versamenti dei contributi dei professionisti alle loro casse previdenziali). La liquidazione delle spese di causa, anche in futuro, continuerà, dunque, ad essere effettuata sulla base di parametri prestabiliti. La disposizione in esame contiene, però, un altro provvedimento che appare ambiguo laddove dispone che «l'utilizzo dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206» (norma che riguarda la nullità delle cd. clausole vessatorie nei contratti con i consumatori). Sembra dunque che l'avvocato, nel suo rapporto professionale con un cliente che sia «un consumatore» o una «microimpresa», non potrà avvalersi, pena la nullità, e dunque neppure in caso di previo accordo con il cliente, dei parametri che la magistratura dovrà invece utilizzare per liquidare le spese di causa. È però difficile comprendere come si coordini questa disposizione con quella successiva relativa all'obbligo per il professionista di pattuire con il cliente, «al momento del conferimento dell'incarico professionale» il compenso per le sue prestazioni. La lettura delle due disposizioni sembra portare alla

conclusione che l'avvocato potrà concordare con il cliente l'applicazione dei parametri di compenso che utilizzeranno gli organi giurisdizionali, ma che tale comportamento sarà vietato nel caso in cui il cliente sia un consumatore o una microimpresa. Ed ancora il comma 3 dell'articolo 9 impone, come si diceva,

all'avvocato di concordare con il cliente il suo compenso, per iscritto, «al momento del conferimento dell'incarico». Contemporaneamente l'avvocato dovrà precisare al cliente «il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico...». Il rispetto di quest'obbligo comporterà sicuramente parecchi problemi agli avvocati, ma anche ai clienti, perché appare obiettivamente difficile che si possa stabilire, all'inizio di un incarico professionale, soprattutto quando esso riguardi una

**Oggetto:** Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività  
(*Stralcio*)

## **Articolo 2**

### *Tribunale delle imprese*

1. Al dlgs 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 1 e 2 le parole: «sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite, ovunque compaiano, dalle seguenti: «sezioni specializzate in materia di impresa»;

b) all'articolo 2, le parole: «in materia di proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di impresa»;

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate).

1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;

b) controversie in materia di diritto d'autore;

c) azioni di classe di cui all'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile ovvero alle società da queste controllate o che le controllano, per le cause:

a) tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia;

b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;

d) tra soci e società;

e) in materia di patti parasociali;

f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

g) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, comma 1, n. 3, all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies c.c.;

i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario».

2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è quadruplicato. Si applica il comma 1-bis».

3. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. Il comma 4 dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è sostituito dal seguente:

«4. La domanda è proposta al tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

6. L'amministrazione provvede allo svolgimento delle attività relative alle competenze previste dal presente articolo senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## **Articolo 9**

### *Disposizioni sulle professioni regolamentate*

*Riportato in questo stesso fascicolo, a pag. 15*

controversia giudiziale, quale potrà essere il compenso adeguato per la pratica, della quale all'inizio è spesso difficile prevedere la durata, la complessità e l'evoluzione. Senz'altro apprezzabile appare invece l'obbligo posto a carico del professionista di munirsi di polizza assicurativa per la responsabilità professionale e di indicarne gli estremi al cliente. Il comma 3 dell'articolo 9 termina con la previsione che *«l'inottemperanza di quanto disposto dal presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista»*.

### **Il tirocinio professionale**

Un'altra rilevante novità introdotta dal decreto riguarda l'accesso alla professione. Come noto, fino ad oggi il praticantato aveva durata di due anni, a partire dal conseguimento della laurea, e veniva, nella maggior parte dei casi, svolto interamente presso uno studio legale.

Le nuove norme prevedono che la durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate non possa essere superiore a diciotto mesi; oltre a ciò, è previsto che i primi sei mesi possano essere svolti, in presenza di apposita convenzione quadro tra il Consiglio nazionale forense e il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea. L'aspirante avvocato, dunque, potrà iniziare la pratica presso uno studio legale sei mesi prima del conseguimento della laurea e svolgere, dopo tale periodo iniziale, un solo anno di tirocinio «a tempo pieno».

Non possiamo non osservare che tali disposizioni consentiranno l'accesso all'esame di Stato e, quindi, potenzialmente, alla professione forense, a giovani con un'esperienza pratica molto ridotta.

### **Il tribunale delle imprese**

Il decreto introduce delle novità anche per quanto riguarda le sezioni specializzate dei tribunali. Oggi esse esistono solo presso alcuni tribunali e non quindi in tutti i distretti di Corte d'Appello d'Italia.

D'ora in avanti dovranno invece essere istituite ovunque. Dette sezioni specializzate si occupavano, sino ad oggi, solo di proprietà industriale ed intellettuale. D'ora in poi oltre a chiamarsi *«sezioni specializzate in materia di impresa»*, si occuperanno oltre che di diritto d'autore e di proprietà industriale anche delle cd. *«class action»* e delle controversie in materia societaria che, già trattate per alcuni anni secondo il cd. rito societario, poi abrogato, appartenevano alla competenza delle ordinarie sezioni civili dei tribunali e delle Corti di Appello. Al tribunale delle imprese sono ora affidate le controversie tra società, quelle relative al trasferimento delle partecipazioni sociali, le impugnazioni delle delibere e delle decisioni di organi sociali, le cause tra soci e società, quelle in materia di patti parasociali, nonché le controversie contro i componenti di organi amministrativi e di controllo, i liquidatori, i direttori generali ovvero i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. Una novità è data dal fatto che a dette sezioni specializzate saranno affidate anche le controversie promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano. L'allargamento della competenza delle sezioni specializzate alle materie sopraindicate è sicuramente da valutare positivamente, anche perché la materia societaria è spesso particolarmente complessa e richiede per la sua trattazione anche conoscenze economiche, finanziarie e fiscali. Non vi è dubbio, inoltre, che, così come è accaduto e accade per le controversie di lavoro, anch'esse trattate da sezioni specializzate, l'istituzione di sezioni specializzate dei tribunali anche per ulteriori materie non potrà che giovare al funzionamento della giustizia. Le sezioni specializzate nelle cause di lavoro esistono da oltre trent'anni e funzionano generalmente bene, tant'è che le controversie di lavoro hanno di solito una durata molto inferiore a quella di tutte le altre cause civili. Ciò lascia ben sperare anche per le controversie che saranno in futuro trattate dai tribunali delle imprese.